

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1085 DELLA COMMISSIONE****del 19 giugno 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 novembre 2016 è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea <sup>(2)</sup> (l'«accordo»). La firma dell'accordo a nome dell'Unione europea è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio <sup>(3)</sup> e la sua conclusione dalla decisione (UE) 2017/730 del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (2) In base ai termini dell'accordo, l'Unione europea è tenuta ad assegnare un quantitativo aggiuntivo di 78 000 tonnellate al quantitativo attualmente assegnato al Brasile nell'ambito del contingente tariffario UE «Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingenziale di 98 EUR/t, e ad assegnare un quantitativo aggiuntivo di 36 000 tonnellate al quantitativo attualmente assegnato nell'ambito della parte «Qualsiasi paese terzo» del contingente tariffario UE «Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingenziale di 98 EUR/t.
- (3) Per quanto riguarda il volume di 78 000 tonnellate assegnato al Brasile nell'ambito del contingente tariffario UE, l'accordo dispone inoltre che l'Unione europea applicherà autonomamente un dazio contingenziale massimo di 11 EUR/t nel corso dei primi sei anni in cui tale volume sarà disponibile e un dazio contingenziale massimo di 54 EUR/t nel corso del settimo anno.
- (4) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione <sup>(5)</sup> prevede l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore dello zucchero, compresi quelli originari del Brasile e di qualsiasi paese terzo. Per applicare i contingenti tariffari per lo zucchero stabiliti nell'accordo, è pertanto necessario modificare conformemente il predetto regolamento.
- (5) Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 108 del 26.4.2017, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 308 del 16.11.2016, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 108 del 26.4.2017, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GUL 254 del 26.9.2009, pag. 82).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 891/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 891/2009, il testo della parte I: Zucchero concessioni CLX è sostituito dal seguente:

## «Parte I: Zucchero concessioni CXL

Paese terzo	Numero d'ordine	Codice NC	Quantità (tonnellate)	Dazio contingente (EUR/t)
Australia	09.4317	1701 13 10 e 1701 14 10	9 925	98
Cuba	09.4319	1701 13 10 e 1701 14 10	68 969	98
Qualsiasi paese terzo	09.4320	1701 13 10 e 1701 14 10	289 977 <sup>(1)</sup>	98
India	09.4321	1701	10 000	0

<sup>(1)</sup> Per la campagna di commercializzazione 2016/2017, il quantitativo è fissato a 262 977 tonnellate.

Paese terzo	Numero d'ordine	Codice NC	Campagna di commercializzazione	Quantità (tonnellate)	Dazio contingente (EUR/t)
Brasile	09.4318	1701 13 10 e 1701 14 10	dal 2016/2017 al 2023/2024	334 054	98
	09.4318	1701 13 10 e 1701 14 10	Dal 2024/2025	412 054	98
	09.4329	1701 13 10 e 1701 14 10	2016/2017	19 500	11
			2017/2018	78 000	11
			2018/2019	78 000	11
			2019/2020	78 000	11
			2020/2021	78 000	11
2021/2022	78 000	11			
2022/2023	58 500	11			
09.4330	1701 13 10 e 1701 14 10	2022/2023	19 500	54	
		2023/2024	58 500	54»	